



Deliberazione giunta regionale n. 608 del 19.10.2012

A.G.C. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi

Settore: 1 - Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale

Oggetto:

DDL "Disposizioni urgenti in materia di spesa sanitaria".

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- A. che il Consiglio Regionale con legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 ha approvato le disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012);
- B. che il Consiglio Regionale con legge regionale 27 gennaio 2012, n. 2 ha approvato il bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014;
- C. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 24 del 14 febbraio 2012 ha approvato, ai sensi dell'articolo 21 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7, il bilancio gestionale 2012;
- D. che il Consiglio Regionale con legge regionale 9 agosto 2012, n. 27 ha approvato disposizioni urgenti in materia di finanza regionale;
- E. che il Consiglio Regionale con legge regionale 9 agosto 2012, n. 28 ha approvato la variazione al bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2012;
- F. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 511 del 21 settembre 2012 ha approvato, ai sensi dell'articolo 21 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7, la variazione al bilancio gestionale 2012 in applicazione della legge regionale 9 agosto 2012, n. 27 "Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale" e della legge regionale 9 agosto 2012, n. 28 "Variazione al bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2012";

CONSIDERATO

- A. che con la legge regionale 9 agosto 2012, n. 27 il Consiglio Regionale ha approvato disposizioni urgenti in materia di finanza regionale al fine di rimuovere i profili di illegittimità costituzionale del bilancio regionale 2012 rilevati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 70 del 21 marzo 2012;
- B. che, in particolare, con il comma 4 dell'articolo 2 della surrichiamata L.R. n. 27/2012 il Consiglio Regionale ha modificato l'articolo 44, comma 1, L.R. 27 gennaio 2012, n.1 che destinava per l'anno 2012 una ulteriore quota di entrata libera della Regione, pari ad euro 15.700.000,00, alla copertura dell'ammortamento del debito sanitario pregresso al 31/12/2005 non cartolarizzato, rifinanzando per il medesimo esercizio finanziario la suddetta entrata ad altra spesa, nella considerazione che l'esigua quota di ammortamento dell'esercizio 2012, ormai in gran parte decorso, sarebbe potuta essere assorbita nell'esercizio 2013 per effetto dell'applicazione dell'istituto del pre-ammortamento;
- C. che il Consiglio dei Ministri con delibera del 4/10/2012 ha promosso la questione di legittimità costituzionale della norma in questione dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, atteso che la disposizione si pone in contrasto con gli impegni assunti dalla Regione in sede di Piano di Rientro e, quindi, in difformità con quanto previsto dall'articolo 2,

commi 80 e 95, della legge n. 191/2009 secondo cui “gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro”;

- D. che, a fronte di tale questione di legittimità costituzionale, appare opportuno modificare il comma 1 dell’articolo 44 della Legge regionale 27 gennaio 2012, n.1, ripristinando la sua formulazione originaria e ridestinando anche per l’anno 2012 l’utilizzazione della somma di euro 15.700.000,00 a copertura dell’ammortamento del debito sanitario pregresso al 31/12/2005 non cartolarizzato;
- E. che per effetto del ripristino della surricchiamata norma occorre procedere ad una variazione al bilancio per l’esercizio finanziario 2012, ai sensi dell’articolo 29, comma 3, della legge regionale di contabilità 30 aprile 2002, n.7;

RITENUTO

- A. che a tal fine è stato redatto ed elaborato il d.d.l. “Disposizioni urgenti in materia di spesa sanitaria” che, unitamente alla relazione di accompagnamento, forma parte integrante della presente deliberazione;

VISTI

- A. il D.L. 10/10/2012, n. 174;
- B. la L.R. 30 aprile 2002, n.7;
- C. la L.R. 27 gennaio 2012, n. 1;
- D. la L.R. 27 gennaio 2012, n. 2;
- E. la L.R. 9 agosto 2012, n. 27;
- F. la L.R. 9 agosto 2012, n. 28;
- G. la D.G.R.C. n. 24 del 14 febbraio 2012;
- H. la D.G.R.C. n. 511 del 21 settembre 2012;
- I. il parere favorevole reso dall’ Ufficio Legislativo del Presidente con nota prot. n. 16150/UDCP/GAB/UL del 19 ottobre 2012.

PROPONE, e la Giunta a voti unanimi,

DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che s’intendono qui riportati integralmente:

1. di approvare il d.d.l. “Disposizioni urgenti in materia di spesa sanitaria” che, unitamente alla relazione di accompagnamento, forma parte integrante della presente deliberazione;

2. di inoltrare al Consiglio Regionale il presente provvedimento chiedendo la procedura abbreviata con dichiarazione di urgenza, ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto.

REGIONE CAMPANIA

DISEGNO DI LEGGE

AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPESA SANITARIA

Articolo 1*Modifica del comma 1, articolo 44, legge regionale n. 1 del 2012*

1. Il comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2012), è sostituito dal seguente:

“1. L'entrata finalizzata di 38 milioni di euro a valere sulle entrate del titolo I del bilancio regionale, di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2007, n.5 (Norme per la copertura del disavanzo sanitario dell'esercizio 2006 ed altre disposizioni urgenti ai fini dell'accordo tra la Regione e lo Stato per il rientro del disavanzo, la riqualificazione e la razionalizzazione del servizio sanitario regionale), che la Regione, in conformità agli impegni finanziari previsti dal piano di rientro approvato con specifico accordo con lo Stato stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2005), ha destinato a decorrere dal 2008 e per trenta anni alla copertura dell'ammortamento del debito pregresso al 31 dicembre 2005 non cartolarizzato, è incrementata per le medesime finalità fino a un massimo di euro 53.700.000,00 per l'esercizio 2012, e fino ad un massimo di euro 55.500.000,00 per ciascuno degli esercizi dal 2013 al 2037.”

2. Per l'effetto, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2012 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

U.P.B 7.25.46 (spesa corrente) - euro 15.700.000,00

U.P.B: 4.15.38 (spesa corrente) + euro 15.700.000,00

Articolo 2

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del vigente Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE**“DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPESA SANITARIA”**

Si premette che con legge regionale 9 agosto 2012, n. 27 il Consiglio Regionale ha approvato disposizioni urgenti in materia di finanza regionale al fine di rimuovere i profili di illegittimità costituzionale del bilancio regionale 2012 rilevati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 70 del 21 marzo 2012.

In particolare, con il comma 4 dell'articolo 2 della surrichiamata L.R. n. 27/2012 il Consiglio Regionale ha modificato l'articolo 44, comma 1, L.R. 27 gennaio 2012, n.1, che destinava per l'anno 2012 una ulteriore quota di entrata libera della Regione, pari ad euro 15.700.000,00, alla copertura dell'ammortamento del debito sanitario pregresso al 31/12/2005 non cartolarizzato, rifinalizzando per il medesimo esercizio finanziario la suddetta entrata ad altra spesa, nella considerazione che l'esigua quota di ammortamento dell'esercizio 2012, ormai in gran parte decorso, sarebbe potuta essere assorbita nell'esercizio 2013 per effetto dell'applicazione dell'istituto del pre-ammortamento;

Il Consiglio dei Ministri con delibera del 4/10/2012 ha promosso la questione di legittimità costituzionale della norma in questione dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, atteso che la disposizione si pone in contrasto con gli impegni assunti dalla Regione in sede di Piano di Rientro e, quindi, in difformità con quanto previsto dall'articolo 2, commi 80 e 95, della legge n. 191/2009 secondo cui “gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro”.

Stante tale situazione, appare opportuno modificare il comma 1 dell'articolo 44 della Legge regionale 27 gennaio 2012, n.1, ripristinando la sua formulazione originaria e ridestinando anche per l'anno 2012 l'utilizzazione della somma di euro 15.700.000,00 a copertura dell'ammortamento del debito sanitario pregresso al 31/12/2005 non cartolarizzato.

La copertura finanziaria è assicurata da economie derivanti dal pagamento della quota interessi delle rate di ammortamento dei mutui a carico della regione.

La variazione da effettuare si può riassumere così come di seguito indicato:

SPESA

U.P.B 7.25.46 (spesa corrente) - euro 15.700.000,00

U.P.B: 4.15.38 (spesa corrente) + euro 15.700.000,00